

SOMMARIO

RIEPILOGO DELLE REVISIONI 1

1. GENERALITÀ 2

2. IL QUADRO NORMATIVO..... 2

3. TIPOLOGIA DELLA SEGNALAZIONE 3

4. I CANALI DELLE SEGNALAZIONI 4

5. I CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE..... 4

5.1 Piattaforma di segnalazione..... 4

5.2 Segnalazione a mano o via posta ordinaria 5

5.3 Segnalazione via telefono o messagistica 5

5.4 Segnalazione via posta elettronica 5

6. IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA 6

7. COMPITI DEL RESPONSABILE DEL WHISTLEBLOWING 6

8. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 6

9. LA TUTELA RISPETTO ALLE MISURE DI RITORSIONE 7

10. LA SEGNALAZIONE DEGLI ALTRI SOGGETTI..... 7

11. DISPOSIZIONI FINALI..... 8

RIEPILOGO DELLE REVISIONI

1	31/05/2024	<i>Emissione del regolamento whistleblowing in seguito ad adozione e aggiornamento delle modalità di segnalazione degli illeciti a norma del D.Lgs. 24/2023.</i>
0	30/11/2023	Prima emissione
Rev.	Data	Descrizione della revisione

Approvato da Amministratore Unico Dott. Emanuele Corradi
--

MODELLO231-PTPCT	Pagina 2 di 8
REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	RW_GSI
	Revisione 0

1. GENERALITÀ

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, introduce nell'ordinamento italiano disposizioni a tutela dei soggetti, del settore sia pubblico che privato, che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'Autorità giudiziaria o contabile, al fine di garantire la riservatezza dell'identità della persona che compie la segnalazione, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, oltre al contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione (cosiddetto *whistleblowing*). Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico nonché le informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

Il presente "regolamento" illustra le nuove disposizioni introdotte dal sopra citato decreto, illustrando le modalità con le quali i dipendenti e i collaboratori di SOLGAS S.p.A. possono segnalare le violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel "contesto lavorativo", la cui nozione è ampia, quindi non solo dipendenti ma anche altri soggetti che hanno una relazione qualificata con la Società, ad es. consulenti, volontari, soci, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

2. IL QUADRO NORMATIVO

Le disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*", si applicano ai sensi dell'articolo 3 ai soggetti del settore privato e pubblico, in particolare a:

- ❗ ai dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società *in house*, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- ❗ ai lavoratori o ai collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- ❗ ai liberi professionisti e ai consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- ❗ ai volontari e ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- ❗ agli azionisti e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.

Ai soggetti sopra indicati si applicano le tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023 nel caso in cui effettuino segnalazioni interne o esterne, denunce all'Autorità giudiziaria o contabile o divulgazioni pubbliche delle informazioni su violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Ai sensi dell'articolo 3, co.4, del suddetto decreto, le tutele si applicano anche nei seguenti casi:

1. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
2. durante il periodo di prova;
3. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Inoltre, ai sensi del successivo co. 5 del medesimo articolo, le tutele sono estese anche:

- a) al facilitatore, ossia la persona fisica che "*assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante*

MODELLO231-PTPCT	Pagina 3 di 8
REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	RW_GSI
	Revisione 0

all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata”;

- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Le misure di protezione non sono garantite *“quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, [...] e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare”*, salvo i casi di limitazione della responsabilità di cui all’articolo 20 del D.lgs. n. 24/2023 (art. 16, co.3).

Mentre le condizioni per la protezione della persona segnalante si applicano *“anche nei casi di segnalazione o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell’Unione europea”* (art. 16, co.4).

Inoltre, il segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal decreto legislativo in esame se, al momento della divulgazione pubblica, ricorra una delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, lett. a), b) e c), del medesimo decreto.

L’identità del segnalante e qualsiasi altra informazione *“da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni”* (art. 12, co.2).

Nell’ambito del procedimento penale detta identità *“è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale”* (art. 12, co.3); mentre nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti *“non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria”* (art. 12, co.4). Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante *“non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità”* (art. 12, co.5)

3. TIPOLOGIA DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere relativa a:

- ▣ violazioni, ossia *“comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica e che consistono in illeciti amministrativi, civili e penali”* (art. 2, co.1, lettera a));
- ▣ informazioni sulle violazioni, ossia *“informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico [...], nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni”* (art. 2, co.1, lettera b)).

Le disposizioni previste dal D.lgs. n. 24/2023 non si applicano (art. 1, co.2):

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai

propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

- b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
- c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

4. I CANALI DELLE SEGNALAZIONI


Il decreto ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni;

- ⚙ Un canale interno (incoraggiato), il ricorso a canali interni per ricevere e trattare le segnalazioni viene incoraggiato, in quanto più vicino all'origine delle questioni oggetto della segnalazione;
- ⚙ Un canale esterno presso ANAC;
- ⚙ Divulgazione pubblica;
- ⚙ Denuncia all'autorità giudiziaria.

5. I CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE

5.1 Piattaforma di segnalazione

Il canale digitale di segnalazione, accessibile dal link: <https://solgasonline.trusty.report/>, adotta specifici sistemi di crittografia in grado di proteggere i dati nelle fasi di transito e memorizzazione. Attraverso questa piattaforma, il segnalante può effettuare la segnalazione al Responsabile del whistleblowing (nel caso specifico rappresentato dal RPCT) mediante l'apposito portale accessibile direttamente dal link sopra riportato ovvero dal link riportati nella sezione del sito "amministrazione trasparente > altri contenuti > whistleblowing – segnalazione degli illeciti" nel quale sono riportati più riferimenti al gestionale "whistleblowing". Cliccando su uno di questi link si apre la home del gestionale di segnalazione:



Benvenuti nel canale di segnalazione di SOLGAS S.p.A.

Confidenziale
La tua identità è protetta. Non registriamo il tuo indirizzo IP.

Sicuro
I tuoi messaggi sono criptati con algoritmi di crittografia all'avanguardia.

Accessibile
Monitora lo stato di avanzamento della tua segnalazione e ritirati in contatto tramite la tua casella di posta.

INVIARE UNA SEGNALAZIONE
Invia una segnalazione su presunte violazioni di leggi, politiche e regolamenti relativi all'organizzazione.
FARE UN RAPPORTO

Puoi trovare maggiori informazioni qui
FAQ

Monitora lo stato della tua segnalazione
LA TUA CASSELLA DI POSTA

MODELLO231-PTPCT	Pagina 5 di 8
REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	RW_GSI
	Revisione 0

Cliccando sul pulsante INVIA UNA SEGNALAZIONE “Fare un rapporto” è possibile inviare una segnalazione che può essere anche a carattere anonimo.

Cliccando invece sul pulsante posto a destra in basso “La tua casella di posta” è possibile accedere alla segnalazione effettuata per monitorarne lo stato di avanzamento. Per utilizzare tale funzione è necessario che il segnalante all’atto dell’invio della segnalazione memorizzi il “nome utente” e la “password” assegnata dal gestionale.

Il sistema di segnalazione è semplice e di facile fruibilità e utilizzo ed è possibile ottenere ulteriori informazioni e delucidazione accedendo sempre dalla home page del gestionale al pulsante in alto a destra “FAQ”.

5.2 Segnalazione a mano o via posta ordinaria

Nelle ipotesi in cui la segnalazione sia trasmessa a mano o tramite il servizio postale, il mittente dovrà utilizzare almeno una doppia busta, indicando sul plico esterno una chiara dicitura della destinazione, come “**Riservata personale al Responsabile del Whistleblowing**”, senza indicare i propri dati personali sul plico esterno, che potranno essere trascritti su quello interno. In tal modo potrà essere garantito al segnalante che i dati della segnalazione non siano visibili al personale addetto allo smistamento e alla consegna della posta. Nel caso il segnalante voglia rimanere anonimo può inviare la segnalazione anche mediante il servizio postale con “raccomandata semplice”, qualora voglia “qualificare” i suoi dati personali (non anonimo) può inviare la segnalazione sempre mediante il servizio postale ma con “raccomandata A.R.”. In ogni caso l’invio della segnalazione secondo le modalità sopra menzionate dovrà essere effettuato con le indicazioni di cui al seguente indirizzo: **SOLGAS S.p.A. – Viale Trieste n.27 – 63900 – Fermo (FM)**.

Per la segnalazione potrà essere utilizzato il “Modulo di segnalazione illeciti” il cui fac simile è scaricabile direttamente dal link riportati nella sezione del sito “amministrazione trasparente > altri contenuti > whistleblowing – segnalazione degli illeciti > MODULO DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI (Fac simile)” ovvero al link https://www.solgasonline.it/pdf_amm/MODULO%20SEGNALAZIONE%20ILLECITI.pdf.

5.3 Segnalazione via telefono o messaggistica

Nelle ipotesi in cui la segnalazione sia trasmessa mediante una linea telefonica registrata o un sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione è registrata o trascritta a cura del *Responsabile del Whistleblowing*, previo consenso del segnalante che può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante propria sottoscrizione.

Al momento questo meccanismo di segnalazione non ha una linea dedicata e pertanto è necessario telefonare ai recapiti pubblici della SOLGAS S.p.A. richiedere di parlare con il *Responsabile del Whistleblowing*.

5.4 Segnalazione via posta elettronica

La segnalazione può avvenire tramite l’indirizzo di posta elettronica indicato e precisamente:

1. Indirizzo PEO dedicato: corruzione.segnalazione@solgasonline.it;
2. Indirizzo PEC dedicata: corruzione.segnalazione@pec.solgasonline.it;

tali indirizzi sono gestiti dal **Responsabile del Whistleblowing**.

Tuttavia, la trasmissione di dati ed informazioni tramite posta elettronica, pur se certificata, non può ritenersi totalmente sicura ed alcune informazioni possono consentire l’identificazione del mittente. Si raccomanda, pertanto, di preferire le altre modalità messe a disposizione allo scopo e sopra indicate.

Per la segnalazione via posta elettronica potrà essere utilizzato il “Modulo di segnalazione illeciti” il cui fac simile è scaricabile direttamente dal link riportati nella sezione del sito “amministrazione trasparente > altri contenuti > whistleblowing – segnalazione degli illeciti > MODULO DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI (Fac simile)” ovvero al link https://www.solgasonline.it/pdf_amm/MODULO%20SEGNALAZIONE%20ILLECITI.pdf.

MODELLO231-PTPCT	Pagina 6 di 8
REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	RW_GSI
	Revisione 0

6. IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il dipendente della SOLGAS S.p.A. può effettuare una segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) se, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

7. COMPITI DEL RESPONSABILE DEL WHISTLEBLOWING

Il **Responsabile del Whistleblowing** ha un compito delicato ed è tenuto a:

- rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con il segnalante;
- dare un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire un riscontro al segnalante;
- garantire l’anonimato e la riservatezza del segnalante in tutte le fasi della gestione della segnalazione. Fanno eccezione a tale vincolo, tutte le previsioni di legge e di regolamenti per i quali non è opponibile il diritto all’anonimato, resta inteso che tale facoltà deve essere gestita dal **Responsabile del Whistleblowing**;
- rendere noto al segnalante lo stato di lavorazione della segnalazione.

8. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il **Responsabile del Whistleblowing** svolge una prima istruttoria sui fatti segnalati, e nel caso si ravvisino elementi di “non manifesta infondatezza del fatto”, il **Responsabile del Whistleblowing** potrà inoltrare la segnalazione a soggetti terzi, per approfondimenti istruttori o per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Nei casi in cui il **Responsabile del Whistleblowing** decida di inoltrare la segnalazione al di fuori della procedura informatica, ai seguenti soggetti:

- Organismo di Vigilanza (OdV),
- Amministratore Unico;

la segnalazione e l’eventuale documentazione verrà trasmessa “nascondendo” tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all’identità del segnalante.

Chiunque a ragione venga coinvolto dal **Responsabile del Whistleblowing** nella gestione della segnalazione deve essere consapevole del “patto di riservatezza” ancorchè “tacito”, cui è tenuto in ragione dell’anonimato del segnalante ai fini della trattazione della segnalazione, in particolare è tenuto:

- all’osservanza dei criteri generali di riservatezza;
- al pieno rispetto delle misure di sicurezza, custodendo e controllando i dati oggetto di trattamento in modo da evitare rischi, anche accidentali, di distruzione, perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

I canali di segnalazione interna devono garantire la riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia ove siano utilizzati strumenti informatici, con riferimento a:

- segnalante;

MODELLO231-PTPCT	Pagina 7 di 8
REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	RW_GSI
	Revisione 0

- facilitatore;
- persona coinvolta o comunque soggetti menzionati nella segnalazione;
- contenuto della segnalazione o della relativa documentazione.

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito, “Codice”) e dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.

In ogni caso tutti i dipendenti interessati dalla gestione delle segnalazioni si intendono, per tali attività, “Persone autorizzate” al trattamento dei dati personali, che agiscono sotto l’autorità diretta del titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 2-quaterdecies del D.lgs. n. 196/2003.

Le “Persone autorizzate” devono attenersi al rispetto delle norme sopra indicate, nonché di quelle più specifiche, connesse ai particolari trattamenti, eventualmente di volta in volta fornite dal *Responsabile del Whistleblowing* all’atto del loro coinvolgimento.

Il *Responsabile del Whistleblowing* provvede a fornire riscontro al segnalante in merito agli esiti della segnalazione **entro tre mesi** dalla data dell’avviso di ricevimento o nel successivo termine di proroga, fissato qualora siano necessarie ulteriori e motivate attività di accertamento. Di tale proroga sarà data notizia al segnalante.

In ogni caso di segnalazione, SOLGAS garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa in materia.

I trattamenti di dati personali, comprese le comunicazioni alle Autorità competenti, sono effettuati da SOLGAS nel rigoroso rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 24/2023.

9. LA TUTELA RISPETTO ALLE MISURE DI RITORSIONE

Il segnalante è tutelato da qualsiasi ritorsione ossia “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto” (art. 2, co.1, lett. m), del D.Lgs. n. 24/2023).

Le fattispecie che costituiscono ritorsioni sono quelle riportate nell’elenco di cui all’articolo 17, co.4, del D.Lgs. n. 24/2023.

L’eventuale adozione di misure ritenute ritorsive può essere comunicata all’ANAC dal segnalante medesimo, ai sensi dell’articolo 19 del sopracitato decreto.

10. LA SEGNALAZIONE DEGLI ALTRI SOGGETTI

Le tutele previste dal decreto stesso si applicano ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della SOLGAS S.p.A., ma anche ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti, ai consulenti, ai volontari e ai tirocinanti che prestano la loro attività nell’Azienda, nel caso in cui questi soggetti segnalino violazioni di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto con la Società stessa (articolo 3, co.3, lettere d), e), f), e g), del D.Lgs. n. 24/2023).

MODELLO231-PTPCT	Pagina 8 di 8
REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	RW_GSI
	Revisione 0

Fermo restando quanto riportato nel presente regolamento, SOLGAS garantisce le modalità di gestione delle segnalazioni di cui al precedente paragrafo 8 effettuate da parte dei soggetti sopra menzionati.

Le modalità di segnalazione sono quelle già descritte nel dettaglio al precedente paragrafo 5.

11. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento, gli indirizzi di PEO e PEC dedicati, il “Modulo segnalazioni degli illeciti” e il link al portale delle segnalazioni on line, sono pubblicati sul sito istituzionale della SOLGAS S.p.A., seguendo il percorso “amministrazione trasparente > altri contenuti > whistleblowing – segnalazione degli illeciti”.

Si ricorda che il Codice etico e il Codice di comportamento stabiliscono, a carico di tutti i dipendenti e collaboratori, specifici obblighi di segnalazione degli illeciti, sottolineando viepiù che le misure di protezione previste dal D.Lgs. n. 24/2023 si applicano “anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni”.

Il presente Regolamento è pubblico e le sue successive revisioni saranno parimenti soggette a diffusione e pubblicazione sul sito web istituzionale della SOLGAS S.p.A.

Il presente Regolamento viene portato a conoscenza di tutto il personale della SOLGAS S.p.A., mediante attività di divulgazione, comunicazione di circolari e formazione specifica.